

PROPOSTA DI DELIBERA CONTRIBUTIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 14 APRILE 2021.

INDICE

- 1. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DELIBERA CONTRIBUTIVA**
- 2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 3. INCENTIVAZIONI CONTRIBUTIVE**
- 4. DEROGHE**
- 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 6. CARICHE ASSOCIATIVE**
- 7. ENTRATA IN VIGORE**

1. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DELIBERA CONTRIBUTIVA

Il regolamento contributivo è ispirato a principi di TRASPARENZA ed EQUITA'.

Trasparenza

Confindustria si impegna, sin dalla fase di iscrizione, a far conoscere alle imprese l'importo che andranno a pagare a regime.

L'adozione di un sistema semplice di calcolo contributivo, ageverà la trasparenza.

Le imprese si impegnano a consegnare copia dell'ultimo bilancio approvato e, qualora avessero necessità, a comunicare mediante nota scritta la quota di fatturato relativo alla sola produzione e/o ai servizi.

Tale consegna avverrà:

- per le società di capitali contestualmente al deposito in CCIAA;
- per le società di persone e le ditte individuali nel termine del pagamento delle imposte sui redditi.

In mancanza della consegna sarà addebitato sulla quota associativa il costo di 15 euro a titolo di "gestione pratica".

Equità

Il principio di equità viene perseguito prendendo, come unico parametro per la determinazione dei contributi associativi, salvo eventuali diverse indicazioni stabilite dal Consiglio Generale e/o Consiglio di Presidenza, il fatturato.

2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo associativo è determinato da una quota di iscrizione e da un contributo annuale calcolato in funzione del fatturato aziendale.

Quota di adesione

Al momento dell'iscrizione l'impresa versa una quota, una tantum, pari a **150,00 euro**.

Contributo annuale

Il contributo annuale è calcolato sulla base del fatturato nel seguente modo:

Società con fatturato fino a € 1 milione	€ 1.000,00
Società con fatturato superiore a € 1 milione e fino a € 2,5 milioni	€ 1.600,00
Società con fatturato superiore a € 2 milioni e mezzo di euro	€ 550,00 ogni milione di fatturato o frazione superiore ad € 500mila.
Società che svolgono in prevalenza attività di natura commerciale con fatturato superiore ad € 3 milioni.	€ 275,00 ogni milione di fatturato o frazione superiore ad € 500mila.

Contributo minimo e massimo

Il contributo minimo annuale è fissato in ogni caso in € 1.000,00.

Il contributo massimo annuale, per singola azienda, è fissato in € 14.080,00.

Iscrizione in corso d'anno

Nel caso di adesione in corso d'anno il contributo annuale sarà calcolato in base al mese di iscrizione.

Promozione associativa

Per il primo anno, il contributo associativo è ridotto del 50%

Per il secondo anno il contributo associativo è ridotto del 30%.

In ogni caso il contributo non può mai essere inferiore alla quota minima (fatte salve le disposizioni contenute nel paragrafo 3 della presente delibera).

3. INCENTIVAZIONI CONTRIBUTIVE

Imprese Edili

Per le aziende appartenenti all'ANCE vale il regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza di Ance Benevento e ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Benevento. Esse, inoltre, sono tenute a rispettare la disciplina contributiva stabilita da ANCE Nazionale.

Gruppi di imprese

Si definiscono imprese appartenenti ad un gruppo, quelle che fanno capo ad un medesimo soggetto, sulla base della documentazione presentata dallo stesso.

Alla capogruppo (da intendersi come quella con fatturato più alto) si calcola il contributo ordinario. Alle altre aziende del gruppo è applicata:

- la quota minima pari ad € 1.000,00 (se hanno un fatturato inferiore ad un milione di euro);
- la quota intermedia di € 1.600,00 (se hanno un fatturato superiore ad un milione di euro).

Agenzie di viaggio e associazioni culturali e turistiche

E' fissato in € 300,00 l'importo del contributo annuale per le agenzie di viaggio e per le associazioni culturali e turistiche.

Start up di imprese

Ai fini della presente delibera si definiscono start up le società di capitali di nuova costituzione, documentata da certificato rilasciato dalla CCIAA, che hanno iniziato l'attività entro i 12 mesi precedenti l'iscrizione e che non sono state costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessazione di una azienda o di ramo di azienda per le quali e per le quali la maggioranza di capitale sociale e dei voti assembleari sia detenuta da persone fisiche. Queste imprese non hanno diritto ad elettorato né attivo, né passivo fino loro entrata a regime.

Il contributo annuo si calcola nel modo seguente:

Per i primi 12 mesi	Nessun contributo
Dal 13° mese	Quota minima contributiva calcolata su base annuale in base al mese di iscrizione.
3° anno	Contributo minimo
4° anno	Contributo a regime

4. DEROGHE

I casi singoli di deroga al regolamento contributivo vanno sottoposti ad approvazione del Consiglio di Presidenza.

Il presente regolamento non trova applicazione per le imprese la cui contribuzione è disciplinata da convenzioni sottoscritte a livello centrale.

Per le imprese multilocalizzate si rinvia a quanto disciplinato da Confindustria Nazionale.

E' possibile sottoscrivere accordi, in deroga al presente regolamento, con associazioni di categoria aderenti a Confindustria di livello settoriale, da portare all'approvazione del Consiglio Generale.

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

Confindustria Benevento chiederà il versamento dei contributi associativi in due tranches: l'acconto entro il mese di maggio ed il saldo entro il mese di settembre.

L'azienda è tenuta al versamento entro 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto, pari al 50%, è calcolato sulla base dell'ultimo bilancio depositato. Il saldo terrà conto della chiusura dell'ultimo esercizio.

In caso di mancato versamento Confindustria si farà carico di sollecitare il pagamento. In mancanza di pagamento a seguito dei solleciti, Confindustria ha facoltà di agire secondo legge per il recupero dei contributi dovuti ed applicare le sanzioni previste da Statuto ivi compresa l'espulsione.

6. CARICHE ASSOCIATIVE

Le imprese, i cui rappresentanti ricoprono cariche all'interno o all'esterno dell'associazione sono tenute al versamento delle quote calcolate secondo il regime ordinario.

7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si applica dal 1.01.2021.